



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2018

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018.

Il giorno **01 Dicembre 2017** ad ore **08:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

La modifica all'ordinamento finanziario statutario recata dalla legge n. 190/2014, che ha recepito i contenuti del cosiddetto "Patto di garanzia" - siglato il 15 ottobre 2014 tra la Regione Trentino-Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e lo Stato – ha introdotto quale elemento innovativo nella regolazione dei rapporti finanziari tra le predette autonomie del Trentino-Alto Adige e lo Stato il riferimento al sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla Regione, dalle Province, dagli enti locali, dai relativi enti e organismi strumentali, pubblici e privati, dalle aziende sanitarie, dalle Università, dalle Camere di Commercio e dagli altri organismi ad ordinamento regionale e provinciale finanziati in via ordinaria dalla Regione e dalle Province.

Il predetto modello prevede che gli enti del sistema territoriale di ciascuna Provincia garantiscano un concorso complessivo unitario agli obiettivi di finanza pubblica, concorso quantificato nell'ambito del Patto di garanzia recepito dalla predetta Legge n. 190/2014, che ha individuato anche i criteri per il relativo aggiornamento. Si tratta di una forma di responsabilità solidale del sistema territoriale provinciale integrato verso lo Stato nell'ambito del quale la Provincia assume il ruolo di garante.

In tale contesto il comma 4 dell'articolo 79 dello Statuto prevede una clausola di esaustività riguardo agli oneri posti a carico del sistema territoriale integrato che sottrae gli enti che lo compongono alle disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti e riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal nuovo ordinamento finanziario statutario. Peraltro, la clausola di esaustività trova applicazione in quanto la Provincia adotta per sé e per gli altri enti del sistema autonome misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa idonee ad assicurare, con riferimento al sistema medesimo, il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle Amministrazioni pubbliche previsto a livello nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea. In merito, il "Patto di garanzia" ha confermato, rafforzandolo, un modello già introdotto nell'ordinamento statutario a seguito dell'Accordo di Milano del 2009 e recepito nell'impianto normativo provinciale con l'articolo 2 della legge provinciale n. 27 del 2010, che prevede l'emanazione di specifiche direttive nei confronti delle agenzie e degli enti strumentali sia per il garantire il concorso dei medesimi soggetti agli obiettivi di finanza pubblica, che per la razionalizzazione e il contenimento di specifiche voci di spesa.

La definizione della manovra di bilancio per il 2018 che garantisce a carico del bilancio della Provincia il concorso agli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'ordinamento statutario, ha comportato la delineazione di politiche di entrata e di spesa con effetti anche sugli enti del sistema territoriale provinciale integrato e sui comportamenti e sulle scelte gestionali degli stessi, finalizzate al perseguimento del predetto obiettivo. Tale processo ha peraltro tenuto conto anche delle *mission* degli enti e degli obiettivi strategici della manovra in particolare l'accelerazione della ripresa economica in atto salvaguardando gli elevati livelli di coesione sociale che caratterizzano il Trentino in un quadro di salvaguardia del bene territoriale.

Relativamente agli enti strumentali va segnalato il processo in corso di riorganizzazione e efficientamento del sistema pubblico provinciale con particolare riferimento alle società.

Nello specifico, queste ultime risultano interessate da un processo di riassetto, secondo le linee guida approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1909 del 2 novembre 2015 informate a principi di aggregazione per "poli" specializzati o tematici, di specializzazione, di dismissione di rami di attività in aree già aperte al mercato, al consolidamento del Centro di Servizi Condivisi, al processo per conseguire l'omogeneizzazione del trattamento giuridico ed economico

del personale, che coinvolge anche il personale delle fondazioni diverse da quelle della ricerca, attraverso un contratto unico di primo livello.

In attuazione di queste linee guida, con deliberazione della Giunta provinciale n. 542 di data 8 aprile 2016 è stato adottato il “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016”, confermato dalla “Ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dalla Provincia” approvato con deliberazione n. 1560 del 29 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 7 della l.p. n. 19/2016 in recepimento delle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016. Il citato programma di riorganizzazione costituisce, per le società di primo e secondo grado controllate dalla Provincia oggetto degli interventi di riorganizzazione, a tutti gli effetti idonea direttiva per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi degli assetti delineati. Il programma di razionalizzazione societaria che persegue la riduzione del numero e del carico di società provinciali attraverso un processo di:

- aggregazione per poli specializzati quali macro ambiti omogenei per settore di riferimento e per funzioni assegnate;
- valorizzazione dell'infrastruttura e del patrimonio di proprietà pubblica a fronte degli investimenti effettuati ed eventuale affidamento al mercato per le attività di gestione;
- ridefinizione in chiave strategica della missione d'interesse generale affidata alle società che operano in settori specifici;
- dismissione – in assenza di un interesse pubblico ed alla luce del quadro della finanza pubblica provinciale - delle attività riguardanti aree già aperte al mercato, ovvero di società che operano anche parzialmente in segmenti contendibili dal mercato.

Il citato programma prevede che il percorso complessivamente tracciato nelle linee guida sia oggetto di disegni attuativi, da definire nella forma di:

- a) singoli programmi di riordino ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 per poli specializzati relativi a liquidità; trasporti; informatica e telecomunicazioni; patrimonio immobiliare; sviluppo territoriale (compreso il comparto funiviario);
- b) misure puntuali di riconfigurazione della missione di interesse generale a livello legislativo/amministrativo.

La progressiva attuazione del citato Programma di riorganizzazione pone le basi per l'individuazione di migliori indicatori di performance, sia di carattere operativo che economico-finanziario, da utilizzare per l'assegnazione di obiettivi specifici a ciascuna società.

In tale contesto con il supporto del Centro Servizi Condivisi sono stati individuati, in via sperimentale per l'esercizio 2018, specifici indicatori. Il sistema degli indicatori, opportunamente ridefiniti in relazione agli esiti dell'attività sperimentale, rappresenta uno strumento che a regime potrà essere utilizzato per migliorare i processi volti alla responsabilizzazione delle società nel conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, all'affidamento diretto di funzioni a società qualificabili come *in house*, alla valutazione della adeguatezza degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale nonché per il miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche in coerenza con i principi generali “di buona amministrazione” che diventano ancora più pregnanti in una fase di «non crescita» della finanza pubblica provinciale.

Per quanto attiene alle Fondazioni di ricerca viene confermato l'obiettivo del perseguimento di sinergie operative. Ulteriore obiettivo prioritario di tutte le fondazioni, tenuto conto del quadro delle dotazioni finanziarie previsto dal bilancio provinciale, è rappresentato dal miglioramento delle performance di acquisizione di fonti di finanziamento esterne alla Provincia.

Per gli enti pubblici strumentali l'approvazione della l.p. n. 13 del 2017 ha definito, a decorrere dal 2019, un nuovo modello per il sistema museale trentino orientato, attraverso il perseguimento di una programmazione e la promozione integrata e coordinata delle attività museali, all'ottimizzazione delle risorse disponibili e al miglioramento dell'offerta museale. Ai fini della razionalizzazione della spesa, la medesima legge prevede inoltre lo svolgimento in capo alla Provincia dei compiti e delle attività di carattere trasversale volti a supportare la *mission* dei musei.

Fino alla conclusione dei processi sopra illustrati, dai quali sono attesi significativi risultati in termini di razionalizzazione e contenimento della spesa, tenuto conto del quadro finanziario statutario in precedenza rappresentato, risulta necessario per la Provincia confermare nei confronti degli enti strumentali, oltre che delle agenzie, misure di razionalizzazione e contenimento della spesa così come previsto dal comma 4 dell'articolo 79 dello Statuto. In attesa di un sistema di valutazione dei risultati basato sui predetti indicatori di performance, si propone di confermare la definizione di misure che attengono a singole voci di attività/spesa. Al riguardo con la presente deliberazione si provvede ad adottare anche le direttive afferenti il personale degli enti strumentali, al fine di ricondurre tutte le misure di razionalizzazione della spesa ad un unico provvedimento.

Le direttive proposte, peraltro, come negli anni precedenti, attengono anche ad ulteriori aspetti previsti dalla disciplina provinciale di riferimento dei singoli comparti. In particolare per quanto riguarda le agenzie e gli enti pubblici strumentali l'articolo 7, commi 1 e 2 della legge provinciale n. 4/2004, prevede l'emanazione di direttive che attengono in via generale alla formazione dei bilanci di previsione, mentre relativamente alle fondazioni e alle società controllate il comma 11 bis del medesimo articolo dispone l'adozione di direttive afferenti l'impostazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria. Le medesime disposizioni normative estendono inoltre l'oggetto delle direttive anche ad aspetti gestionali aventi riflessi finanziari.

Per le società controllate il riferimento va anche all'articolo 18 della legge provinciale n. 1/2005 il quale prevede la possibilità di emanare direttive nei confronti delle società controllate dalla Provincia volte, da un lato, ad assicurare una "logica di gruppo" in modo tale che ciascuna società garantisca una corretta e tempestiva trasposizione degli indirizzi emanati dalla Provincia nel ruolo di capogruppo e, dall'altro, a garantire il concorso delle stesse al perseguimento degli obiettivi delle manovre di finanza pubblica provinciale. Le direttive di cui si propone l'approvazione tengono altresì conto degli adempimenti posti in capo alle società dai provvedimenti attuativi delle disposizioni provinciali (art. 7 della l.p. n. 19/2016) che hanno recepito il contenuto del d.lgs. n. 175/2016, al fine di ricondurre in un unico atto tutti gli adempimenti a carico delle società controllate.

Con il presente provvedimento si propone quindi l'adozione:

- delle direttive per la definizione dei bilanci 2018-2020 degli enti pubblici strumentali e delle agenzie della Provincia (allegato A);
- delle direttive per l'impostazione del bilancio previsionale 2018-2020 delle fondazioni della Provincia (allegato B);
- di direttive alle società controllate dalla Provincia in sostituzione di quelle approvate da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale 24 novembre 2016, n. 2086 (allegato C);
- di direttive in materia di personale degli enti strumentali della Provincia (allegato D).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le leggi e gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare le direttive per la definizione dei bilanci 2018-2020 degli enti pubblici strumentali e delle agenzie della Provincia di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare le direttive per l'impostazione del bilancio previsionale 2018-2020 delle fondazioni di cui all'allegato B) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare le direttive per le società controllate dalla Provincia di cui all'allegato C) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, le quali sostituiscono integralmente le direttive di cui all'allegato C) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2086/2016;
- 4) di approvare per il biennio 2018 e 2019 le direttive sul personale degli enti strumentali di cui all'articolo 33 della l.p. n. 3/2006 di cui all'allegato D) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di determinare che per le fondazioni di ricerca FBK e FEM l'Allegato D dispone, ove specificatamente previsto, anche per l'anno 2017;
- 6) di determinare che, anche per l'anno 2017, il budget destinato alle retribuzioni incentivanti degli enti strumentali a carattere privatistico diversi dalle fondazioni della ricerca venga costituito secondo quanto previsto dal punto 3. della lettera A.2 della Parte II dell'Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 7) di dare atto che l'Allegato D al presente provvedimento sostituisce, a decorrere dall'anno 2018, quanto precedentemente disposto in materia di direttive sul personale;
- 8) di rinviare a separato provvedimento l'adozione delle direttive per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in attuazione della legge provinciale n. 16 del 2010.

Adunanza chiusa ad ore 09:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL.A Enti e agenzie

002 ALL.B Fondazioni

003 ALL.C Società

004 ALL. D Personale

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Allegato parte integrante

Allegato A) Enti e Agenzie

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI DELLA PROVINCIA.

Le agenzie e gli enti interessati dall'applicazione delle presenti direttive sono i seguenti:

- Agenzia del lavoro,
- Agenzia per la depurazione,
- Agenzia provinciale delle foreste demaniali,
- Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente,
- Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa,
- Agenzia provinciale per i pagamenti in agricoltura,
- Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche,
- Istituto di statistica della Provincia di Trento (ISPAT),
- Cassa provinciale antincendi,
- Istituto cimbro,
- Istituto culturale ladino,
- Istituto mocheno,
- Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi (I.P.R.A.S.E),
- Museo delle scienze,
- Museo degli usi e costumi della gente trentina,
- Museo d'arte moderna e contemporanea (MART),
- Museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali",
- Opera Universitaria,
- Parco Adamello – Brenta,
- Parco Paneveggio – Pale di S. Martino,
- Centro Servizi culturali S. Chiara.

Si precisa peraltro che:

l'Agenzia provinciale per i pagamenti in agricoltura applica le direttive di cui ai successivi paragrafi limitatamente alle attività per le quali viene redatto il bilancio di cui al comma 2 dell'articolo 9 dell'atto organizzativo della medesima Agenzia approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 981 di data 23 giugno 2017.

1. Entrate degli enti e delle agenzie

- a) I trasferimenti provinciali devono essere iscritti in bilancio in misura corrispondente alle somme stanziare sul bilancio della Provincia. Relativamente ai trasferimenti a valere sul bilancio della Regione afferenti la gestione delle funzioni delegate dalla stessa l'agenzia interessata in sede di bilancio iniziale iscrive i trasferimenti regionali negli importi riportati nella seguente tabella:

Spesa in conto capitale	2018	2019	2020
Cassa Antincendi	2.125.000	2.125.000	2.125.000

Eventuali modificazioni dei predetti importi da iscrivere in bilancio verranno comunicate con nota dal Dipartimento Affari finanziari.

- b) Per le entrate da tariffe, corrispettivi e canoni, gli enti e le agenzie tengono conto delle specifiche indicazioni assunte dalla Giunta provinciale nei singoli settori di intervento. Qualora l'ente o l'agenzia intendesse proporre incrementi tariffari che devono essere approvati dalla Giunta provinciale, lo stesso dovrà preventivamente sottoporre la proposta al tavolo tariffe istituito presso la Provincia.
- c) Non possono essere previste entrate per il ricorso a operazioni creditizie diverse dalle anticipazioni di cassa.

2. Spese degli enti e delle agenzie

a) Spese per l'acquisto di beni e servizi

Su ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 la spesa per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento quali - utenze e canoni, locazioni (utilizzo beni di terzi), spese condominiali, vigilanza e pulizia (servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente), sistemi informativi, giornali, riviste e pubblicazioni, altri beni di consumo, formazione ed addestramento del personale, manutenzione ordinaria e riparazioni, servizi amministrativi, prestazioni professionali e specialistiche e altri servizi – unitamente alle altre spese di funzionamento quali le assicurazioni, non può superare il volume complessivo della medesima spesa del 2017. Dai predetti limiti sono esclusi gli acquisti di beni e servizi afferenti specificatamente l'attività istituzionale. Il confronto dovrà essere effettuato fra dati omogenei pertanto nella determinazione della spesa l'ente o l'agenzia può escludere le spese una tantum ovvero quelle relative alla gestione di nuove strutture.

b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza

Per ciascuno degli esercizi 2018, 2019, 2020, gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

c) Razionalizzazione e contenimento delle spese di natura discrezionale

Per ciascuno degli esercizi 2018, 2019, 2020 le spese discrezionali afferenti i servizi generali quali le spese per mostre, convegni, manifestazioni, sponsorizzazioni, pubblicazioni, iniziative di comunicazioni, spese di rappresentanza, ecc., devono essere autorizzate in misura non superiore al 30% del corrispondente valore medio del triennio

2008-2010. Dall'applicazione delle presenti direttive restano escluse le spese sostenute per attività di ricerca.

Disposizioni comuni per i punti b) e c)

Dai limiti sopra definiti restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
- le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea.

Il Centro Servizi culturali S. Chiara, tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di determinare i dati contabili afferenti agli esercizi pregressi con riferimento alle spese in esame dovrà autorizzare le spese in misura non superiore al 90% della media 2013-2014.

d) Spese per il personale

- Per quanto riguarda le disposizioni relative al personale si rinvia allo specifico allegato alla presente deliberazione;
- In allegato al rendiconto le agenzie e gli enti devono riportare i dati riferiti al numero di dipendenti (espresso in unità fisiche) alla data del 31 dicembre distintamente per tipologia di contratto (pubblico o privato) e per durata dello stesso (tempo determinato o indeterminato). Deve inoltre essere data evidenza del personale messo a disposizione o comandato da altri enti e presso altri enti, nonché dei contratti di collaborazione.

e) Compensi ai componenti degli organi di enti e agenzie

Nella determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi degli enti e agenzie, le agenzie e gli enti medesimi sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 2010 nonché i criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3076 del 2010, come integrata dalla deliberazione n. 1633 del 2015, e relativamente al Centro Servizi culturali S. Chiara le deliberazioni n. 1764 del 2011 e n. 1372 del 2015.

f) Spesa per l'acquisto e la locazione di beni immobili

Per l'anno 2018 gli enti pubblici strumentali possono procedere all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili con i limiti previsti per la Provincia dall'articolo 4 bis commi 3 e 4, della legge provinciale n. 27 del 2010, ferme restando le operazioni effettuate ai sensi della normativa provinciale che disciplina l'attività dell'ente previste da strumenti di programmazione o da altri atti che regolano i rapporti fra questi enti e la Provincia già approvati alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2013 nonché le locazioni interamente coperte con entrate da tariffe o con entrate provenienti da soggetti diversi dalla Provincia. In particolare gli enti perseguono l'obiettivo di riduzione della spesa per i canoni di locazione, sia in fase di rinnovo dei contratti che attraverso un processo di rinegoziazione dei contratti di locazione in essere.

Per le agenzie trova applicazione quanto previsto per la Provincia dall'articolo 6 della legge provinciale n. 16 del 2013.

g) Spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture

Per l'anno 2018 la spesa per l'acquisto di arredi diversi da quelli necessari all'allestimento di nuove strutture o di strutture rinnovate, in quanto non più funzionali, e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture unitariamente considerata non può superare il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012.

Dal limite risultano esclusi gli acquisti di arredi effettuati per la sostituzione di beni necessari all'attività *core*.

Nel caso in cui l'ente o l'agenzia nel triennio 2010-2012 abbia sostenuto una spesa riferita alle fattispecie in esame inferiore a 10 mila euro può procedere ad effettuare acquisti nei limiti di tale importo (10 mila euro).

Il Centro Servizi culturali S. Chiara, tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di determinare i dati contabili afferenti agli esercizi pregressi, con riferimento alle spese in esame dovrà autorizzare le spese in misura non superiore al 90% della media 2013-2014 ferme restando le precisazioni di cui ai primi tre paragrafi del presente punto.

Ai fini delle presenti direttive per l'identificazione dei beni rientranti nella voce "arredi" va fatto riferimento al sistema gestionale "Mercurio"- categoria merceologica "Mobili".

Per quanto concerne le autovetture va invece fatto riferimento alla lettera a) dell'articolo 54 del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) che definisce autovetture " i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente".

h) Affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi

Alla luce di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 36 ter 1 della L.P. 23/90 gli enti strumentali della Provincia sono tenuti a rivolgersi ad APAC per l'espletamento di procedure di gara di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, quando gli interventi sono finanziati dalla Provincia.

Ai sensi del citato articolo 36 ter 1, per le acquisizioni di servizi e di forniture, gli enti strumentali devono utilizzare le convenzioni attivate da APAC secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. Quando non sono tenuti ad utilizzare le suddette convenzioni, gli enti strumentali della Provincia acquisiscono servizi e forniture mediante acquisti sul mercato elettronico gestito da APAC (per acquisti al di sotto della soglia di rilievo europeo), o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni dettate dal citato articolo 36 ter 1 della L.P. n. 23/90.

Tenuto conto del suindicato quadro normativo, le Agenzie e gli enti strumentali:

A) per i lavori:

- affidano in autonomia contratti pubblici di lavori il cui valore sia inferiore a quello previsto dalla normativa provinciale per gli affidamenti diretti (attualmente 50.000,00 euro)
- espletano in autonomia le procedure di gara di lavori di importo superiore alla soglia di affidamento diretto (attualmente 50.000,00 euro) e inferiore all'importo di cui al comma 5 dell'articolo 33 della L.P. n. 26/1993 e inferiore (attualmente 1 milione di euro);
- ricorrono ad APAC per l'espletamento delle procedure di gara di lavori di importo pari o superiore al predetto valore di 1 milione di euro;

B) per i servizi e le forniture:

- utilizzano in autonomia le convenzioni attivate da APAC per le acquisizioni di servizi

e di forniture secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale con propria deliberazione ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/90;

- quando non sono tenuti ad utilizzare le suddette convezioni, acquisiscono servizi e forniture mediante acquisti sul mercato elettronico provinciale (per acquisti al di sotto della soglia di rilievo europeo), o, in mancanza di beni o servizi su tale mercato, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a.;
- qualora tali strumenti non siano utilizzabili, per l'espletamento delle procedure di gara di importo superiore a quello previsto per gli affidamenti diretti sono tenuti a rivolgersi ad APAC, salvo deroga comunicata da APAC in relazione alle proprie esigenze organizzative; per gli importi di affidamento inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti, gli enti possono procedere in autonomia.

In relazione alla necessità da parte di APAC di pianificare i quantitativi di fabbisogno di servizi e forniture per approntare le convenzioni, ciascun ente e agenzia ha l'obbligo, per i beni e servizi individuati, di fornire, secondo le modalità e con la procedura che saranno individuate, l'analisi dei propri fabbisogni.

3. Utilizzo degli strumenti di sistema e altri progetti trasversali

- Gli enti e le agenzie adottano le azioni necessarie per assicurare l'utilizzo degli strumenti di sistema approntati dalla Provincia a supporto di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, con particolare riferimento a Trentino Riscossioni S.p.A., a Patrimonio del Trentino S.p.A., a Cassa del Trentino S.p.A., a Informatica Trentina S.p.A., all'Agenzia provinciale per le opere pubbliche oltre che all'Agenzia per gli appalti e i contratti;
- resta ferma la vincolatività per gli enti dell'implementazione degli interventi di carattere trasversale previsti dal Programma di gestione della Provincia (tra i quali il data center unico provinciale, Pitre, la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, l'utilizzo intensivo della posta elettronica certificata-PEC, la fatturazione elettronica), oltre ai progetti afferenti i pagamenti elettronici, i servizi on line e il sistema di autenticazione con CPS/tessera sanitaria e SPID (sistema pubblico di identità digitale), la cui implementazione da parte degli enti è da considerarsi vincolante. Le modalità per l'implementazione verranno definite congiuntamente alla struttura provinciale responsabile del progetto trasversale e al dipartimento di riferimento dell'ente.

4. Ulteriori disposizioni in materia di spese degli enti e delle agenzie

- Nell'allocatione delle risorse dovranno essere rispettati i vincoli di destinazione delle entrate derivanti da trasferimenti assegnati dalla Provincia concessi con specifiche finalità previste nei provvedimenti di assegnazione dei medesimi. A tale fine dovranno essere predisposti i prospetti di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2373 di data 21 settembre 2001;
- i finanziamenti concessi dalla Provincia per spese di investimento dovranno essere utilizzati esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento.

5. Bilancio e strumenti di programmazione delle agenzie e degli enti strumentali

Gli enti e le agenzie in contabilità finanziaria applicano la disciplina provinciale di recepimento del d.lgs. n. 118/2011 adottata dalla Provincia con legge 9 dicembre 2015 n. 18 e ss.mm.. Conseguentemente il bilancio di previsione 2018-2020 è redatto secondo quanto

previsto dalla predetta disciplina e corredato degli strumenti di programmazione previsti dalla stessa. Al riguardo il riferimento è agli articoli 78 bis1 e 78 bis2 della legge provinciale di contabilità.

In particolare si evidenzia come le agenzie e gli enti, unitamente al bilancio di previsione 2018-2020 debbano adottare un piano di attività triennale – ovvero annuale per le Agenzie nei casi previsti dalla predetta disciplina – soggetti all'approvazione della Giunta provinciale. Gli enti e le agenzie devono inoltre approvare un bilancio gestionale non soggetto all'approvazione della Giunta provinciale, ma che deve comunque essere trasmesso alla Provincia unitamente al bilancio di previsione e all'assestamento.

Sono altresì soggetti all'approvazione della Giunta provinciale l'assestamento e le variazioni del bilancio con l'esclusione di quelle previste dall'articolo 27 della legge provinciale di contabilità nonché il rendiconto.

Gli enti pubblici strumentali che adottano la contabilità civilistica, adottano unitamente al budget economico triennale 2018-2020 un piano di attività di durata equivalente, entrambi soggetti all'approvazione della Giunta provinciale. Sono inoltre soggetti ad approvazione della Giunta provinciale le variazioni al budget economico che saranno eventualmente individuate dalla Giunta provinciale stessa, nonché il bilancio d'esercizio.

L'approvazione da parte della Giunta provinciale dei predetti documenti ne integra l'efficacia.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 78 bis1 della legge di contabilità nonché del comma 4 bis dell'articolo 78 bis2, se i bilanci e gli assestamenti delle agenzie e degli enti pubblici strumentali che adottano la contabilità finanziaria ovvero se i documenti contabili degli enti che adottano la contabilità civilistica prevedono l'utilizzo di stanziamenti autorizzati dalla legge provinciale di bilancio, dall'assestamento di bilancio o dalle leggi di stabilità provinciali, la loro approvazione da parte della Giunta provinciale può essere disposta solo dopo che queste leggi sono state approvate dal Consiglio provinciale. Dalla data di approvazione da parte del Consiglio provinciale decorrono anche i termini eventualmente previsti per i provvedimenti di approvazione della Giunta provinciale. In base a quanto disposto dall'articolo 32 della L.P. n. 3 del 2006, e dall'articolo 33 comma 2 tali termini sono fissati in 30 giorni.

Il comma 6 del medesimo articolo 78bis 1, richiamato anche dal comma 4 bis dell'art. 78 bis 2, prevede altresì che nei casi indicati dal comma 5 la Giunta provinciale può stabilire modalità e limiti per la gestione delle entrate e delle spese previste dai bilanci e dagli assestamenti delle agenzie e degli enti in contabilità finanziaria e dai corrispondenti documenti degli enti in contabilità civilistica presentati alla Provincia per la successiva approvazione.

Conseguentemente con il presente provvedimento si dispone che, nelle more dell'approvazione da parte della Giunta provinciale dei bilanci di previsione e dei corrispondenti documenti degli enti in contabilità civilistica, le agenzie e gli enti pubblici strumentali possono provvedere alla gestione delle entrate e delle spese nei limiti del 70% di quanto previsto nel bilancio 2018-2020 con esclusione, per le spese, di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, che quindi possono essere assunte per l'intero importo. Lo stesso limite intercorre per le entrate e le spese iscritte in sede di assestamento.

6. Equilibri di bilancio

- Fermi restando gli equilibri di bilancio previsti dal d.lgs. n. 118/2011 gli enti e le agenzie possono applicare al bilancio 2018 l'eventuale avanzo di amministrazione 2017, prima

dell'approvazione del rendiconto, solo ed esclusivamente per la quota derivante da risorse vincolate;

Al fine di perseguire un ottimale e tempestivo impiego delle risorse del bilancio provinciale, le Agenzie sono tenute a restituire alla Provincia l'avanzo di amministrazione della gestione.

A tale fine le Agenzie, in sede di assestamento del bilancio iscrivono l'avanzo risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, al netto delle quote accantonate nei fondi obbligatori ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, in un apposito capitolo di spesa ai fini della restituzione alla Provincia, salvo diversa indicazione della Provincia medesima, tenuto conto che, per le quote di avanzo vincolato afferenti trasferimenti provinciali, la restituzione alla Provincia equivale al rispetto del vincolo di destinazione.

Peraltro, in relazione alle manovre annuali della Provincia le Agenzie provvedono, entro il 15 ottobre di ciascun anno, ad una stima del presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio in corso, comunicandone gli esiti alla Provincia – Ufficio per il controllo legale dei conti. Conseguentemente già in tale sede può essere previsto che una quota di avanzo dell'Agenzia debba essere restituita alla Provincia.

- Gli enti e le agenzie possano attivare anticipazioni di cassa, da utilizzare in caso di temporanee deficienze di cassa, per un importo non superiore a quello comunicato dalla Provincia.

7. Pubblicazione dei dati in materia di trasparenza e diritto di informativa e di accesso dei consiglieri provinciali

- Le Agenzie provvedono all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della legge provinciale n. 4 del 2014, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e di quanto stabilito dalla Tabella "Programmazione della Trasparenza" allegata alla Sezione Trasparenza, che costituisce parte integrante del Piano provinciale per la prevenzione della corruzione approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1033 del 30 giugno 2017 nonché dalle indicazioni trasmesse dalla struttura provinciale competente in materia di trasparenza.
- Gli Enti pubblici provvedono all'attuazione degli obblighi di trasparenza e alla trattazione delle domande di accesso ai sensi della legge provinciale n. 4 del 2014 e del d.lgs. n. 33 del 2013, in conformità alle direttive stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1033 del 2017 e alle eventuali indicazioni fornite dalla struttura provinciale competente in materia di trasparenza. Gli enti provvedono altresì a pubblicare sul proprio sito istituzionale le direttive della Provincia con modalità tali da facilitarne il reperimento e la conservazione.
- Al fine di uniformare i comportamenti in ordine alle richieste di informativa presentate dai Consiglieri provinciali, le agenzie e gli enti applicano quanto previsto da ultimo dalla circolare prot. n. 586495 del 7 novembre 2016 trasmessa dalla struttura provinciale competente in materia di trasparenza, nonché dalle eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla medesima struttura.
- Ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011 le agenzie e gli enti provvedono alla pubblicazione sui rispettivi siti dei bilanci di previsione/budget economici e dei bilanci consuntivi/bilanci di esercizio.

8. Indicazioni generali riferite in particolare al monitoraggio circa il rispetto delle direttive e degli equilibri finanziari

Lo Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia competenze specifiche in ordine al coordinamento e alla definizione delle modalità di concorso degli enti e soggetti del sistema territoriale provinciale integrato agli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alla Provincia, ponendo a carico della stessa la vigilanza sul relativo rispetto.

Le presenti direttive declinano nei confronti degli enti e delle agenzie tali modalità attraverso specifiche misure di razionalizzazione e contenimento della spesa il cui perseguimento formerà oggetto di verifica da parte della Provincia stessa. Resta fermo che la Provincia intende altresì proseguire nelle analisi della gestione finanziaria/economico-patrimoniale dei medesimi soggetti.

Ciò premesso:

- Il bilancio di previsione 2018-2020 degli enti e delle agenzie deve risultare conforme alle presenti direttive.
- La conformità dei bilanci degli enti e delle agenzie alle presenti direttive deve essere garantita oltre che in sede di bilancio di previsione anche in sede di eventuali ulteriori variazioni.
- Il bilancio di previsione 2018-2020 deve essere corredato da una relazione del collegio dei revisori dei conti attestante la conformità alle presenti direttive. Analoga relazione dovrà accompagnare il provvedimento di assestamento del bilancio.
- I bilanci di previsione, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, devono essere trasmessi alla Giunta provinciale entro 10 giorni dall'adozione, ai fini della relativa approvazione. Analoga disposizione vale per i provvedimenti di assestamento dei bilanci.
- La Giunta provinciale, in caso di difformità rispetto alle presenti direttive, rinvia i bilanci di previsione o i provvedimenti di assestamento all'ente o all'agenzia interessata per il riesame.
- Gli amministratori degli enti e delle agenzie rispondono del rispetto delle presenti direttive e nella relazione al rendiconto 2018 dovranno dare conto del rispetto delle stesse.
- I revisori dei conti devono vigilare sul rispetto delle direttive, effettuando le opportune verifiche in sede di controlli periodici, e nella relazione al rendiconto 2018 devono dare evidenza dell'avvenuto rispetto delle stesse.
- Nel corso dell'anno, la struttura dell'ente o dell'agenzia competente alla gestione del bilancio provvede al monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente o dell'agenzia medesima e del rispetto delle presenti direttive. Qualora dal monitoraggio dovessero emergere situazioni di squilibrio o di mancato rispetto delle direttive, la stessa struttura dovrà documentarne le cause determinanti e proporre ai competenti organi dell'ente o dell'agenzia le azioni e i provvedimenti necessari per il rientro da tale situazione. Delle situazioni in esame dovrà essere informato anche il collegio dei revisori dei conti a cui compete la verifica dell'adozione, da parte degli organi competenti, degli interventi per il rientro dalla situazione di squilibrio o di inadempimento delle direttive. In particolare l'agenzia o l'ente effettua una verifica alla data del 30 settembre, trasmettendone gli esiti, qualora dovessero emergere situazioni di squilibrio o di mancato rispetto delle direttive, con l'evidenza delle azioni e dei provvedimenti necessari per il rientro da tale situazione oltre che al collegio dei revisori dei conti anche alla struttura provinciale competente e all'Ufficio per il controllo legale dei conti della Provincia.
- Entro il 30 settembre, inoltre, l'organo di amministrazione dell'ente o dell'agenzia provvede a

trasmettere alla struttura della Provincia competente con riferimento all'ente o all'agenzia una sintetica relazione sullo stato di attuazione del programma di attività.

- In relazione alla disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio la Provincia deve effettuare con i propri enti strumentali la verifica dei crediti e dei debiti reciproci alla data del 31 dicembre; tale verifica deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione. Considerato che gli esiti della verifica devono essere riportati nella relazione sulla gestione al rendiconto della Provincia da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, con specifica nota saranno impartite le istruzioni necessarie per lo svolgimento della predetta attività nel rispetto di tale termine.
- Al fine di consentire la redazione, da parte della Provincia, del rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali, nonché del bilancio consolidato – ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. n. 118/2011 come recepita dalla normativa provinciale di contabilità - le agenzie si attengono alle indicazioni fornite dalla Provincia circa i dati e le informazioni da trasmettere nonché in merito alle tempistiche di trasmissione.
- Al fine di consentire la redazione, da parte della Provincia, del bilancio consolidato – ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. n. 118/2011 come recepita dalla normativa provinciale di contabilità – le agenzie (già comprese nel rendiconto consolidato) e gli enti che risultassero incluse nel perimetro di consolidamento trasmettono i dati e le informazioni necessarie alla Provincia - Ufficio per il controllo legale dei conti. Trattasi in particolare:
 - per le agenzie e gli enti in contabilità finanziaria del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale;
 - per gli enti in contabilità civilistica, del conto economico e dello stato patrimoniale riclassificati secondo lo schema previsto dal d.lgs. n. 118 del 2011;
 - per le agenzie e tutti gli enti dei dati di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo, al fine di poter procedere all'eliminazione delle stesse nell'ambito del consolidamento, e delle informazioni che devono essere contenute nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Al riguardo la Provincia provvederà, con nota indirizzata alle agenzie ed enti rientranti nel perimetro di consolidamento, a fornire indicazioni puntuali circa i dati e le informazioni da trasmettere nonché circa i tempi di trasmissione.

- Per quanto attiene alla verifica del rispetto delle direttive, i confronti tra le grandezze finanziarie andranno effettuati:
 - ✓ se la verifica riguarda il bilancio di previsione, tra stanziamenti attuali e stanziamenti definitivi del periodo precedente al netto su ciascuno degli esercizi delle somme accantonate sul fondo pluriennale vincolato in quanto reimputate sugli esercizi successivi;
 - ✓ se la verifica riguarda il rendiconto, tra impegni di spesa la cui esigibilità ricade nell'anno di riferimento riferiti sia agli stanziamenti di competenza che a quelli finanziati con fondo pluriennale vincolato.

In entrambi i casi, il valore degli indicatori dovrà essere calcolato con riferimento alla sola gestione di competenza; è pertanto esclusa, l'analisi riferita alla gestione dei residui.

ALLEGATO D

DIRETTIVE IN MATERIA DI PERSONALE E DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2018-2019

PARTE I – DIRETTIVE AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI E ALLE AGENZIE

1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE PER GLI ANNI 2018 E 2019

A.1 ASSUNZIONI DI PERSONALE

Nel rispetto del limite di spesa previsto dal successivo punto C. e previa autorizzazione del Dipartimento provinciale in materia di personale che verifica anche la possibilità di espletare procedure di mobilità con la Provincia o con altri enti strumentali, gli enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, determinato o in comando esclusivamente secondo le modalità di seguito specificate:

1. assunzioni di personale a tempo indeterminato:
 - assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - per le assunzioni conseguenti all'inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 7/1997;
 - assunzioni su posti resisi vacanti in seguito a processi di mobilità esterna di cui all'articolo 78, comma 2, del ccpl comparto autonomie locali – area non dirigenziale – del 23.10.2003;
 - in caso di attribuzione da parte della Provincia di nuove attività non di carattere temporaneo o straordinario;
 - per la copertura di posti resi liberi a seguito della cessazione dal servizio; la spesa annua per queste assunzioni non potrà essere maggiore di un quinto del costo complessivo del personale cessato nel precedente anno di tutti gli enti pubblici strumentali della Provincia. Per poter procedere con dette assunzioni dovrà essere rispettata la seguente procedura:
 - entro il mese di gennaio di ogni anno gli enti comunicano al dipartimento provinciale competente in materia di personale la spesa teorica annua del personale cessato l'anno precedente;
 - il dipartimento competente in materia di personale costituisce un fondo virtuale da utilizzarsi per le assunzioni di tutti gli enti strumentali pubblici;
 - entro il mese di marzo di ogni anno gli enti inviano al dipartimento provinciale competente in materia di personale un piano triennale del

fabbisogno nel quale, nel rispetto della dotazione organica complessiva, danno evidenza delle esigenze di personale a tempo indeterminato per l'anno in corso e delle relative modalità di copertura (nuove assunzioni, eventuali azioni di superamento del precariato, progressioni verticali, mobilità);

- le priorità delle azioni previste per l'anno in corso e oggetto del piano triennale del fabbisogno, da potersi effettuare e che andranno a ridurre il fondo in parola nella medesima misura teorica annua verranno stabilite dal dipartimento provinciale competente in materia di personale in collaborazione con la Direzione generale e con i dipartimenti di afferenza degli enti medesimi. Per quanto concerne le eventuali azioni legate al superamento del precariato gli enti, se autorizzati, dovranno procedere con le medesime modalità e criteri previsti per la Provincia.

I provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato daranno atto del ricorrere delle condizioni sopra indicate.

2. assunzioni di personale a tempo determinato esclusivamente nei seguenti casi:

- su posti resisi vacanti per cessazione di personale a tempo indeterminato e su posizioni a tempo determinato;
- su posizioni lavorative essenziali per l'espletamento di attività indispensabili;
- per attribuzione da parte della Provincia di nuove attività di carattere temporaneo o straordinario;
- in caso di attivazione di comandi presso altri enti (che dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale) purché vi sia invarianza di costo a carico dell'Ente;

I provvedimenti di assunzione a tempo determinato daranno atto del ricorrere delle condizioni sopra indicate.

3. le procedure di reclutamento del personale di cui ai punti 1) e 2), ad esclusione del personale assunto nell'ambito di procedure di mobilità e di comando, verranno gestite dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, ad eccezione del Centro Servizi Culturali Santa Chiara che procederà in via autonoma inserendo nelle commissioni un componente in rappresentanza della Provincia nominato dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale. Nelle commissioni verrà rappresentato anche l'Ente strumentale attraverso uno o più delegati, che non appartengano agli organi di amministrazione o di controllo dell'ente o ricoprano cariche pubbliche o incarichi elettivi o siano dirigenti sindacali o comunque designati dalle Organizzazioni sindacali o comunque trovarsi in altre situazioni che possono determinare conflitto di interessi.

A.2 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. gli Enti strumentali costituiscono il budget per area direttiva per gli anni 2018 e 2019 sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale.

Per gli Enti che nell'anno 2017 hanno costituito, in ottemperanza alle direttive della Provincia vigenti per tale anno, detto budget in misura superiore a quella derivante da quanto indicato nel precedente paragrafo, il budget per l'indennità di area direttiva degli anni 2018 e 2019 è confermato nella medesima misura, purché vi sia invarianza quali – quantitativa del personale, altrimenti va proporzionalmente ridotto; eventuali nuove assegnazioni o assunzioni di personale dipendente, anche avente diritto all'indennità per area direttiva, non potranno in alcun modo generare incrementi del predetto budget.

2. per il biennio 2018 e 2019 l'attivazione di progressioni verticali sia all'interno delle categorie che tra le categorie dovrà essere prevista nel piano dei fabbisogni previsto al precedente punto 1. della lettera A.1, il quale sarà oggetto di valutazione ed eventuale autorizzazione alle azioni in esso previste da parte dal Dipartimento competente in materia di personale in collaborazione alla Direzione generale della Provincia e al Dipartimento di afferenza dell'ente. Le azioni autorizzate dovranno avvenire nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo punto C;
3. gli enti garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale anche con riferimento agli obblighi dettati dalle norme sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione, con conseguente significativo impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.

B DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLABORAZIONI ART. 39 DUODECIES L.P. N. 23/1990

La spesa per collaborazioni di ciascun anno 2018 e 2019 dovrà essere non superiore a quella dell'anno 2017. Nel raffronto si dovrà tenere conto di quanto segue:

- la spesa per le collaborazioni deve corrispondentemente ridursi a fronte di esternalizzazione dei servizi. Inoltre, la scelta del contratto applicabile in caso di esternalizzazione di servizi dovrà avvenire in accordo con il Dipartimento competente in materia di personale;
- per il MuSe il raffronto della spesa va effettuato con riferimento ai limiti autorizzati con deliberazione n. 2576/2013; le spese afferenti i contratti di collaborazione dovranno essere ridotte entro il 31 agosto 2018 di almeno il 30% del valore dell'anno 2014, attraverso l'acquisto sul mercato dei servizi oggetto delle collaborazioni;
- per contratti di collaborazione stipulati per la realizzazione di interventi di ricerca o per progetti legati all'attività istituzionale dell'Ente, cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento, dal confronto della spesa va esclusa la parte di spesa in cofinanziamento. Per dette tipologie di collaborazione cofinanziate, se compatibile con il rispetto della normativa vigente in merito, in deroga a quanto previsto dalla propria deliberazione n. 2986/2010, il limite massimo tempo-incarichi in capo allo stesso soggetto potrà essere superiore a 1095 giorni. Ogni contratto di collaborazione dovrà essere stipulato su un unico progetto e dovrà contenere specifica clausola di non prorogabilità oltre il progetto o il limite di durata

massimo stabilito dalle norme di legge in caso di progetti pluriennali oltre detto limite;

- l'Agencia del Lavoro e il Servizio Statistica sono autorizzati a utilizzare prestazioni di collaborazione nei limiti di spesa definiti nel programma di attività sottoposto ad approvazione da parte della Giunta provinciale.

C. LIMITI SULLA SPESA DI PERSONALE E PER COLLABORAZIONE

1. complessivamente, per ciascun anno 2018 e 2019, la spesa di personale, inclusa quella afferente le collaborazioni di cui all'art. 39 duodecies della l.p. n. 23/1990, non può essere superiore alla corrispondente spesa dell'anno 2017.

Dal raffronto vanno esclusi i maggiori oneri connessi alle stabilizzazioni e alle nuove assunzioni di personale autorizzate dalla Provincia, la spesa connessa al rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro. Nel caso di esternalizzazioni dai dati dell'anno precedente va esclusa la spesa delle collaborazioni oggetto di esternalizzazione;

2. la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione di ciascun anno 2018 e 2019 non potrà essere superiore a quella del 2017. Nel rispetto del valore massimo di spesa complessiva di cui al punto 1., il limite di spesa per lavoro straordinario o viaggi di missione potrà essere superato solo ed esclusivamente per la maggiore spesa necessaria al rispetto dei livelli di servizio; i dirigenti/direttori responsabili danno puntuale motivazione dell'eventuale supero di spesa. Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà, ecc.).

PARTE II – DIRETTIVE AGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI PERSONALE

In questa parte II per enti strumentali si intendono i soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006.

La Giunta provinciale conferma l'attuazione dello strumento del Centro Servizi Condivisi, che potrà avvalersi esclusivamente di personale messo a disposizione delle società, per il perseguimento degli obiettivi di ammodernamento, razionalizzazione ed efficientamento del sistema pubblico provinciale.

A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DEGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO ESCLUSE LE FONDAZIONI DI RICERCA PER GLI ANNI 2018 E 2019.

A.1 ASSUNZIONI DI PERSONALE

In considerazione della razionalizzazione delle risorse umane che deriva dall'attivazione del Centro Servizi Condivisi, gli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia escluse le fondazioni di ricerca, previa autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale che provvede anche alla verifica della coerenza con il piano industriale/piano di attività/accordo di programma e della possibilità di ricoprire il posto ricercato con procedure di mobilità con la Provincia stessa o con altri enti strumentali provinciali, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato esclusivamente secondo le modalità di seguito specificate:

1. assunzioni di personale a tempo indeterminato esclusivamente nei seguenti casi:

- per le assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- per posizioni collegate a nuove attività caratteristiche o al consolidamento delle stesse, non di carattere temporaneo o straordinario. In ogni caso non sono autorizzabili assunzioni a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività che possono o che potranno essere svolte dal Centro Servizi Condivisi.

Dette tipologie di assunzione saranno autorizzabili nel limite di spesa di un quinto della spesa complessiva del personale cessato l'anno precedente di tutti gli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia (escluse le fondazioni di ricerca), secondo la procedura e le modalità di seguito esplicitate:

- entro il mese di gennaio di ogni anno gli enti comunicano al dipartimento provinciale competente in materia di personale la spesa fondamentale teorica annua del personale cessato l'anno precedente;

- il dipartimento competente in materia di personale costituisce un fondo virtuale da utilizzarsi per le assunzioni di tutti gli enti strumentali a carattere privatistico escluse le fondazioni di ricerca;
- entro il mese di febbraio di ogni anno gli enti comunicano al dipartimento provinciale competente in materia di personale le eventuali esigenze di personale dipendente a tempo indeterminato, dandone dettagliata motivazione;
- le priorità delle assunzioni da potersi effettuare utilizzando il fondo in parola verranno stabilite dal dipartimento provinciale in materia di personale, in collaborazione con la Direzione generale e con i dipartimenti di afferenza degli enti.

I criteri e le modalità potranno essere rivisti con successivo provvedimento che sarà adottato ad avvenuta conclusione del processo legato al contratto unico di primo livello previsto dal comma 8 bis dell'articolo 58 della legge sul personale della Provincia.

Dalla procedura di cui sopra sono escluse Trentino Trasporti S.p.A. e Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.. Per dette società le assunzioni di personale di guida gomma e di personale impiegatizio ed operaio gomma dovranno avvenire nel rispetto dei criteri standard di sede nazionale, mentre le dotazioni di personale delle altre categorie (ferrovia Trento Malé, Funivia Trento Sardagna, ferrovia Valsugana e restante personale operaio e impiegatizio compreso il personale operatore di torre) dovranno essere mantenute all'interno degli organici attuali e le eventuali assunzioni che si rendessero necessarie per la sostituzione di personale cessato andranno valutate di volta in volta in collaborazione con il Dipartimento di afferenza;

2. assunzione di personale a tempo determinato esclusivamente nei seguenti casi:
 - per la sostituzione di personale assente solo a condizione che vi sia invarianza di costo a carico dell'Ente;
 - per posizioni rese necessarie per attività caratteristiche; per attività di carattere straordinario o temporaneo o nelle more della selezione di personale a tempo indeterminato o per la sostituzione di personale cessato;
3. non possono essere previste posizioni dirigenziali ulteriori rispetto alla situazione esistente; nel caso di sostituzione di posizioni dirigenziali per cessazione del rapporto di lavoro, la relativa procedura deve essere autorizzata dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, che provvederà anche alla verifica della coerenza con il piano industriale/piano di attività/accordo di programma nonché della disponibilità di figure potenzialmente idonee nell'ambito della Provincia e dei suoi enti strumentali.

A.2 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. Gli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia non possono procedere al rinnovo degli accordi aziendali e/o alla sottoscrizione di nuovi accordi aziendali, ad eccezione di quanto previsto nei successivi punti 2) e 3), con congelamento delle integrazioni economiche;
2. ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali attualmente vigenti, gli enti strumentali firmatari di contratti collettivi di diverso livello devono procedere, entro 3 mesi dalla relativa data di scadenza immediatamente successiva a quella di entrata in vigore delle presenti direttive, previo eventuale recesso, ad adeguarli alle disposizioni che

stabiliscono a carico della Provincia obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria;

3. nei contratti di cui al punto n. 2) gli enti possono riconoscere al proprio personale, compreso quello con la qualifica di Dirigente e Quadro, retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg/premio di risultato della Provincia. In tal senso gli enti costituiscono un budget di spesa pari a quanto già liquidato o da liquidarsi di competenza dell'anno 2016;
4. per il personale provinciale messo a disposizione, l'attribuzione del Foreg obiettivi generali viene effettuata direttamente dalla Provincia; il budget da destinare al riconoscimento di eventuali quote legate ad obiettivi specifici andrà calcolato utilizzando l'importo per dipendente equivalente a tempo pieno (da rapportarsi quindi in funzione della tipologia oraria) pari ad euro annui lordi 207,00.=;
5. è vietata la corresponsione di ulteriori compensi incentivanti rispetto a quelli dei punti 3 e 4 comunque denominati non previsti dalla contrattazione collettiva. Inoltre gli enti strumentali non possono procedere all'espletamento di progressioni di carriera, sia in senso verticale che orizzontale, né all'attribuzione di miglioramenti economici, a qualunque titolo, al personale alle loro dipendenze;
6. gli enti strumentali devono rispettare i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2640/2010 per la retribuzione complessiva della dirigenza. Resta ferma in ogni caso l'applicazione di eventuali limiti diversi definiti dalla Giunta provinciale in attuazione dell'articolo 7 della l.p. n. 19/2016;
7. gli enti strumentali garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale anche con riferimento agli obblighi dettati dalle norme sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione, con conseguente significativo impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati;
8. il riconoscimento di eventuali integrazioni alla retribuzione di risultato di dirigenti provinciali messi a disposizione è subordinato al parere del Dipartimento provinciale competente in materia di personale e della Direzione generale della Provincia.

A.3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLABORAZIONI ART. 39 DUODECIES L.P. N. 23/1990

La spesa per collaborazioni di ciascun anno 2018 e 2019 non potrà superare quella dell'anno 2017. Per contratti di collaborazione o di esternalizzazione di servizi sostitutivi di contratti di collaborazione stipulati per la realizzazione di interventi di ricerca cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento, dal confronto della spesa va esclusa la parte di spesa in cofinanziamento.

TSM e Fondazione Demarchi sono autorizzate a derogare ai limiti sopra indicati solo ed esclusivamente per le collaborazioni relative all'attività caratteristica collegata alla docenza dei corsi di formazione.

A.4 LIMITI SULLA SPESA DI PERSONALE E PER COLLABORAZIONI

1. la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione per ciascun anno 2018 e 2019 non potrà superare quella del 2017. Il predetto limite può essere superato solo ed esclusivamente per la maggiore spesa necessaria al rispetto dei livelli e delle condizioni di servizio; nella relazione sulla gestione gli amministratori danno puntuale motivazione dell'eventuale supero di spesa. Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà, ecc.). Per i rimborsi delle spese di missione all'interno del comune sede di servizio gli Enti strumentali si uniformano alle direttive impartite dalla Provincia ai propri dipendenti;
2. per ciascun anno 2018 e 2019, la spesa per il personale complessiva di ogni anno (tempo indeterminato, determinato e collaborazioni art. 39 duodecies l.p. n. 23/1990) non può essere superiore alla corrispondente spesa dell'anno 2017.

Dal raffronto vanno esclusi:

- i maggiori oneri connessi alle assunzioni di personale autorizzate dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale;
- la maggiore spesa derivante dall'applicazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali, limitatamente alla parte tabellare e per quanto non assorbibile;
- la spesa relativa al personale che transita da un altro ente strumentale provinciale, autorizzate dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale ;
- la spesa per eventuali corsi di formazione specificatamente destinati alla riqualificazione del personale nel caso di transito da un ente strumentale a carattere privatistico all'altro o di modifiche connesse all'attuazione del piano di riorganizzazione delle società provinciali, se e nei limiti autorizzati dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale;
- le deroghe sulle collaborazioni previste al precedente punto A.3.

A.5 DISPOSIZIONI FINALI

Le società controllate direttamente dalla Provincia adottano indirizzi nei confronti delle proprie società controllate, affinché le stesse si conformino alle presenti direttive, in quanto applicabili e compatibili, rapportandosi direttamente con le medesime.

Sono escluse dall'obbligo del rispetto delle presenti direttive, anche in funzione dei processi di dismissione in atto, le società controllate direttamente e indirettamente dalla Provincia che operano sul mercato e non percepiscono, né in via diretta né in via indiretta attraverso le società controllanti, finanziamenti provinciali. Resta fermo che dette società dovranno uniformare la propria gestione a criteri di sobrietà ed essenzialità.

Sono per contro assoggettate alle presenti direttive il Centro Servizi Condivisi soc. cons.a.r.l. e HIT soc. cons. a. r. l..

B. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FONDAZIONI DI RICERCA

Le presenti direttive rispondono all'esigenza di garantire, da un lato la giusta autonomia alle fondazioni nella gestione del personale e dall'altro la compatibilità con la necessità di un sempre maggiore contenimento della spesa di personale, attuabile anche grazie al percorso che la Provincia ha intrapreso nei confronti di tutti gli enti strumentali a carattere privatistico e volto ad addivenire ad una reale omogeneizzazione della gestione e del trattamento economico del personale che lavora all'interno del sistema provinciale.

Premesso quanto sopra, per gli anni 2018-2019 la Fondazione Edmund Mach (FEM) e la Fondazione Bruno Kessler (FBK) si atterranno alle seguenti disposizioni:

1. al fine di perseguire la razionalizzazione delle risorse umane impegnate nelle attività amministrative e di supporto, così come già in atto per le società strumentali attraverso il Centro Servizi Condivisi, le Fondazioni devono attuare il piano che prevede la condivisione della gestione delle funzioni comuni gestendo le attività esclusivamente con personale già alle proprie dipendenze;
2. le fondazioni devono procedere all'aggiornamento del contratto collettivo provinciale di lavoro di riferimento, valorizzando APRaN per il supporto tecnico, al fine di dare applicazione ai principi contenuti al comma 8 bis dell'articolo 58 della l.p. n. 7/1997;
3. il costo per il personale a tempo indeterminato o tenure – track iscritto nel bilancio delle Fondazioni deve essere pari al massimo al 75% dello stanziamento sul bilancio provinciale per l'Accordo di programma per l'anno di riferimento. Raggiunta l'incidenza di spesa del 75% in parola, le Fondazioni non possono effettuare alcuna assunzione a tempo indeterminato, nemmeno se finanziata con entrate proprie.

Per la Fondazione E. Mach, per gli anni 2017-2018 il limite percentuale è elevato al 77%.

Per quanto riguarda la Fondazione E. Mach viene esclusa dai calcoli l'attività del Centro Istruzione e Formazione.

Per quanto riguarda la Fondazione B. Kessler, per gli anni 2017 e 2018, dai calcoli vengono escluse le entrate da Accordo di programma destinate al Centro CREATE-Net e la spesa per il personale a tempo indeterminato che opera nel centro stesso.

Dall'anno 2019 tali esclusioni non verranno operate nel calcolo del rapporto utile.

Nell'effettuare i calcoli si tiene conto anche del costo del personale provinciale messo a disposizione delle Fondazioni.

Per spesa del personale si intende tutta la spesa comprensiva di tutte le voci per stipendi, indennità, premi, altre voci di natura retributiva o indennitaria, erogate al personale dipendente e/o collaboratore delle fondazioni e della Provincia messo a disposizione, oneri, contributi e accantonamenti relativi, con esclusione delle spese per missioni e, a decorrere dall'anno 2017, della spesa per le assunzioni obbligatorie ai sensi della L. 68/99.

Rientrano nelle spese di personale anche gli eventuali accantonamenti iscritti a bilancio per contenziosi sul lavoro.

Dallo stanziamento per l'Accordo di programma si escludono le eventuali quote destinate ad altri soggetti controllati dalle fondazioni, la quota destinata a finanziare il Centro di Formazione della Fondazione E. Mach, le quote destinate alla premialità dell'ente e quelle destinate ad investimenti edilizi.

Nella spesa per il personale e nello stanziamento per Accordo di programma non vengono considerati i costi relativi al rinnovo contrattuale del personale della Provincia autonoma di Trento messo a disposizione delle Fondazioni, per gli importi coperti da specifici finanziamenti provinciali aggiuntivi.

4. ciascun anno, in sede di approvazione del bilancio di previsione e consuntivo, le fondazioni verificano il rispetto dei limiti del punto 3);
5. se i limiti di cui al precedente punto 4) risultano rispettati, ciascun anno, in sede di approvazione del bilancio di previsione, la Fondazione stabilisce il numero massimo di punti organico utilizzabili per operazioni sul personale nei tre anni successivi, procedendo come di seguito descritto. Per effettuare la programmazione annuale e triennale la fondazione: applica all'importo del finanziamento dell'Accordo di programma di ciascun anno, calcolato secondo i criteri previsti al punto 3), la percentuale di cui al medesimo punto 3), ottenendo così la spesa massima di personale a tempo indeterminato prevista per ciascun anno; converte la spesa massima appena calcolata in Punti Organico Equivalente (POE) sulla base della seguente tabella; verifica quanti POE risultano utilizzabili per operazioni sul personale per ogni anno del triennio effettuando la differenza tra i Poe massimi calcolati e i Poe a consuntivo dell'anno precedente.

Il valore di riferimento di 1 POE è 139.000,00 Euro.

RICERCA E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA			AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO		
livello	POE	Livello contrattuale	livello	POE	Livello contrattuale
1^	1	Dir., R1, T1	1^	1	Dir., R1, T1
2^	0,72	R2, T2, QUADRI, REDATTORI	2^	0,72	QUADRI, REDATTORI
3^	0,61	R3, T3	3^	0,61	R3, T3
4^	0,41	R4, T4, A2	4^	0,41	R4, T4, A2
5^	0,27	A3, A4, A5	5^	0,27	A3, A4, A5

Gli operai e gli impiegati agricoli della FEM sono equiparati ai livelli contrattuali A3, A4, A5.

La Provincia si riserva di adeguare i dati di POE sopraesposti se ne ravvisasse la necessità a seguito dell'aggiornamento del contratto collettivo di lavoro di cui al punto 2);

6. nell'ottica di mantenere un adeguato equilibrio nella pianta organica, le politiche del personale delle Fondazioni devono essere volte a stabilire a tendere un'adeguata composizione della pianta organica dei ricercatori. A tal fine la percentuale complessiva di R3 e R4 deve puntare ad essere almeno il 55% dell'organico dei ricercatori, la percentuale di R2 fino al 30% e la percentuale di R1 fino al 15% ;
7. all'interno dei POE di cui al punto 5) e tendendo all'equilibrio della pianta organica di cui al punto 6), è facoltà delle Fondazioni procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, a incentivazione del personale già in servizio o a progressioni orizzontali o verticali di carriera, a condizione che queste ultime siano frutto dell'espletamento di concorso/selezione pubblica aperta, anche con riserva di posti per il personale interno purché non superiore al 50% e con una valutazione dei titoli professionali e di esperienza che, in termini di punteggio, non incidano per più del 30% della valutazione complessiva.

8. per il personale afferente al Centro Istruzione e Formazione della FEM la consistenza del personale dovrà rispettare gli analoghi criteri previsti per le scuole a carattere statale e provinciale;
9. la costituzione di nuove posizioni dirigenziali o la copertura di posizioni dirigenziali vacanti deve essere autorizzata dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, che provvederà alla verifica della disponibilità di figure potenzialmente idonee nell'ambito della Provincia e dei suoi enti strumentali. Inoltre le fondazioni devono rispettare i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 19 novembre 2010 per la retribuzione complessiva della dirigenza;
10. le Fondazioni garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale anche con riferimento agli obblighi dettati dalle norme sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione, con conseguente significativo impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati;
11. il reclutamento del personale dipendente diverso da quello ricercatore e tecnologo dovrà avvenire secondo la procedura prevista al punto C;
12. il reclutamento del personale ricercatore e tecnologo dovrà avvenire nel rispetto dei principi costituzionali di pubblicità, trasparenza ed imparzialità;
13. resta ferma l'applicazione delle disposizioni provinciali vigenti per quanto riguarda le modalità di assunzione/reclutamento del personale e degli obblighi di trasparenza in materia;
14. nel caso di assunzioni pluri-Fondazione o congiunte tra ateneo e Fondazione (double-appointment) ciascuna Fondazione imputa ai costi del personale la sola quota di competenza;
15. le fondazioni estendono l'obbligo del rispetto delle presenti direttive alle società/enti/istituzioni da loro controllate o partecipate che percepiscono, direttamente o indirettamente attraverso le fondazioni stesse, finanziamenti provinciali e che svolgono in via prevalente attività di ricerca. A tal fine, fermo restando la responsabilità degli amministratori di detti soggetti in ordine al rispetto delle direttive, è demandato ai Collegi sindacali il monitoraggio e la verifica circa il rispetto delle stesse. Nella relazione al bilancio (sia previsionale sia consuntivo) il Collegio sindacale dei rispettivi soggetti deve dare evidenza del rispetto delle presenti direttive;
16. nel caso di accorpamenti delle società/enti/istituzioni di cui al punto precedente, è responsabilità della fondazione verificare il rispetto del mantenimento del vincolo di cui al punto 3) ed eventualmente avviare in via preventiva processi di razionalizzazione delle attività dei soggetti da incorporare;

C RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DA PARTE DEGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO DELLA PROVINCIA ESCLUSO IL PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO DELLE FONDAZIONI DELLA RICERCA

Con riferimento alle modalità di assunzione/reclutamento del personale e agli obblighi di trasparenza in materia, gli enti applicano le disposizioni provinciali vigenti.

C.1 RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Fermo restando il rispetto di quanto indicato nei precedenti punti e la preventiva autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale per tutte le assunzioni a tempo indeterminato, gli enti strumentali a carattere privatistico devono adeguare il proprio ordinamento sul reclutamento del personale ed i comportamenti operativi secondo quanto di seguito previsto:

- a) preventiva verifica con il dipartimento provinciale competente in materia di personale della possibilità di coprire il posto “vacante” con personale professionalmente equivalente già alle dipendenze della Provincia o di enti facenti parte del sistema pubblico provinciale come delineato dall’articolo 33 della legge provinciale n. 3/2006, mediante l’istituto della messa a disposizione;
- b) qualora non sia possibile coprire il posto a seguito della verifica di cui al precedente punto a) l’Ente strumentale procederà alla pubblicazione di un avviso di ricerca di personale del quale dovrà esserne data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, sul sito della Provincia autonoma di Trento e su quello dell’Agenzia del lavoro, con un preavviso di almeno 20 giorni e con la specifica indicazione dei requisiti richiesti e delle modalità di selezione;
- c) relativamente alle predette modalità di ricerca del personale si stabilisce che:
 - la selezione del personale avverrà a cura di apposita commissione o di soggetto esterno specializzato. Della commissione, formata esclusivamente da esperti interni o esterni non possono far parte soggetti appartenenti agli organi di amministrazione o di controllo dell’ente, soggetti che ricoprono cariche pubbliche o incarichi elettivi, che siano dirigenti sindacali o comunque designati dalle Organizzazioni sindacali o comunque trovarsi in altre situazioni che possono determinare conflitto di interessi;
 - delle operazioni relative alla procedura di selezione, anche effettuate avvalendosi di soggetti esterni specializzati, dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno emergere i criteri di valutazione dei curricula e delle prove di esame. Su espressa richiesta delle persone candidate dovrà essere dato conto dei risultati della selezione.

C.2 RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ESCLUSE LE FONDAZIONI DI RICERCA

Nel pieno rispetto della normativa in materia, fermo restando il rispetto di quanto indicato nei precedenti punti e la preventiva autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale quando prevista, il reclutamento del personale a tempo determinato degli enti strumentali a carattere privatistico dovrà avvenire secondo la seguente procedura:

- attingere prioritariamente alle graduatorie vigenti per la figura professionale/mansioni di riferimento alle graduatorie di concorso/selezione per assunzioni a tempo indeterminato o, in subordine, a tempo determinato, vigenti presso la Provincia o i suoi enti strumentali pubblici, anche prescindendo dall'ordine di graduatoria qualora siano richieste mansioni particolari che richiedano specifica formazione e/o esperienza professionale. L'instaurazione di un rapporto di lavoro con gli enti comporta la rinuncia alla chiamata presso la Provincia per la durata del rapporto di lavoro già instaurato;
- se non vi sono graduatorie vigenti, è fatto obbligo di indire specifiche selezioni secondo principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità e la procedura indicata al precedente punto C.1, salvo il ricorso alla somministrazione di lavoro.